

## **APPENDICE N. 1**

### **Condizioni Particolari**

#### **Franchigia Scalare**

Non sono ammesse coperture assicurative che prevedano il ricorso alla franchigia scalare.

#### **Riduzione del prodotto assicurato**

Considerando che la riduzione del prodotto assicurato con storno del premio dall'origine può essere motivata solo in casi eccezionali di mancanza presenza in campo del prodotto in conseguenza di straordinari fenomeni climatologici e fenologici avversi, quale causa oggettiva della mancata realizzazione della produzione attesa e, quindi, inizialmente assicurata. La Compagnia a parziale deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione ha consentito lo storno dall'origine del relativo premio, limitatamente ai certificati sottoscritti nella tipologia C del P.G.R.A., per le domande presentate entro le seguenti date:

- 3 giugno per drupacee medio tardive, compreso albicocche;
- 10 giugno per pere medio tardive, mele, noci, castagne, actinidia, cachi, olive e uva da vino.

#### **Condizioni Particolari Comuni a tutte le tipologie di polizza**

##### **Prodotto Frutta**

È ammessa, ove prevista, esclusivamente l'applicazione della tabella convenzionale B.

##### **Prodotti Erbacei**

È ammessa l'estensione della garanzia anche per le avversità diverse dalla grandine per i prodotti a essiccamento in campo in andana.

##### **Prodotto Pomodoro**

La garanzia è estesa a 130 giorni dall'attecchimento, fino al 10 ottobre.

##### **Prodotto Vivai**

È ammessa l'estensione della garanzia fino al 30 novembre.

##### **Prodotti coperti da difesa attiva**

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta.

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri
- altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri
- potenza del motore non inferiore a 150 cv
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
- diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
- potenza del motore non inferiore a 250 cv.